AGEVOLAZIONI VARIE A TUTELA DEL PATRIMONIO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE RURALI

Art. 10

Nei casi previsti dall'art. 9 il pagamento all'Istituto mutuante delle quote di annualita' corrispondenti al concorso revocato e' garantito dallo Stato.

Ove il mutuatario non soddisfi alle scadenze stabilite il suo debito per dette quote di annualita', l'Istituto mutuante, senza obbligo di preventiva escussione del debitore, da' comunicazione della inadempienza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che sara' tenuto ad effettuare il pagamento delle rate scadute con i relativi interessi.

In relazione alla garanzia di cui al precedente comma, nei contratti di mutuo dovra' essere convenuta l'iscrizione di ipoteca, a favore dello Stato, sugli immobili da acquistare o trasformare dal mutuatario, per un importo corrispondente al valore attuale delle quote di concorso statale negli interessi dei mutui stessi.

L'ipoteca prende grado immediatamente dopo quella inscritta a favore del mutuante.

Qualora, nel termine di 5 anni, non si siano verificate le ipotesi previste dall'art. 9, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone la cancellazione dell'ipoteca.

Versione in vigore dal 7 agosto 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali
Estremi	Legge 29 giugno 1940, n. 877
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-varie-a-tutela-del-patrimonio-delle-famiglie-numerose/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it